



[Data]

---

## **Disposizioni d'esecuzione relative alla modifica della legge federale sull'assicurazione per l'invalità (Ulteriore sviluppo dell'AI)**

Rapporto esplicativo (successivo alla procedura di consultazione)

---

**Estratti**

**Entrata in vigore:  
1.1.2022**

## Indice

<b>1.</b>	<b>Situazione iniziale</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>Risultati della procedura di consultazione</b>	<b>4</b>
<b>3.</b>	<b>Punti essenziali del progetto</b>	<b>9</b>
3.1	Ottimizzazione dell'integrazione .....	9
3.2	Provvedimenti sanitari .....	12
3.3	Centro di competenza per i medicinali .....	13
3.4	Tariffazione e controllo delle fatture.....	13
3.5	Sistema di rendite .....	14
3.6	Gestione dei casi.....	15
3.7	Procedure e perizie .....	15
3.8	Ordine di priorità in riferimento all'articolo 101 <sup>bis</sup> LAVS .....	16
3.9	Altre misure della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI.....	17
3.10	Misure non legate alla riforma Ulteriore sviluppo dell'AI .....	17
<b>4.</b>	<b>Commento ai singoli articoli</b>	<b>19</b>
4.1	Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI).....	19
4.2	Ordinanza del 9 dicembre 1985 sulle infermità congenite .....	73
4.3	Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.....	73
4.4	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.....	82
4.5	Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità .....	87
4.6	Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie .....	89
4.7	Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni .....	92
4.8	Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione .....	95
4.9	Ordinanza del 3 marzo 1997 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati .....	96
<b>5.</b>	<b>Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale</b>	<b>96</b>
5.1	Ripercussioni per la Confederazione .....	97
5.2	Ripercussioni per l'AI.....	98
5.3	Ripercussioni per le altre assicurazioni sociali.....	99
5.4	Ripercussioni per i Cantoni.....	99
5.5	Ripercussioni sull'economia .....	100

e quelle di aiuto ai disabili abbiano due rappresentanti, mentre il corpo medico ne abbia uno in meno rispetto a quanto previsto dell'avamprogetto.

### **Perizie bidisciplinari**

L'avamprogetto prevedeva che le perizie bidisciplinari fossero attribuite soltanto ai centri peritali abilitati e con metodo aleatorio. Diverse organizzazioni private d'aiuto ai disabili, un sindacato, la SIM, vari organi esecutivi e fornitori di prestazioni, alcuni Cantoni e società mediche chiedono che queste possano essere attribuite anche a coppie di periti. Questa richiesta è accolta: al fine di aumentare le capacità, nel disegno si prevede anche l'abilitazione di coppie di periti.

### **Ordine di priorità in riferimento all'articolo 74 LAI**

Secondo l'articolo 74 capoverso 1 LAI, le organizzazioni centrali delle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi sono sostenute mediante aiuti finanziari dell'AI. Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, l'articolo 75 LAI è stato completato con una norma di delega, creando così le basi per un ordine di priorità a livello federale che disciplini la ripartizione degli aiuti finanziari entro il limite dell'importo massimo previsto.

Il meccanismo che avrebbe dovuto essere definito nell'OAI in virtù di questa norma di delega, a completamento della ripartizione esistente dei mezzi finanziari, è stato oggetto di un'opposizione di fondo nell'ambito della consultazione, ragion per cui per il momento vi si rinuncia. Un eventuale adeguamento sarà intrapreso con il coinvolgimento delle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi in vista del nuovo periodo contrattuale (2024–2027).

### **Ordine di priorità in riferimento all'articolo 101<sup>bis</sup> LAVS**

A livello di ordinanza, gli aiuti finanziari nell'ambito dell'assistenza alle persone anziane vanno limitati ad al massimo il 50 per cento dei costi effettivi. In casi eccezionali il limite massimo potrà essere aumentato all'80 per cento. Tra gli altri, 14 Cantoni e 10 organizzazioni interessate criticano l'applicazione di un limite massimo rigido del 50 per cento, facendo riferimento in particolare a prestazioni specifiche, come quelle fornite da Pro Senectute nel settore della consulenza sociale. Sono chieste la concessione di aiuti finanziari più generosi in questo ambito e una maggiore flessibilità nell'applicazione della regola.

Nonostante queste critiche, non si è proceduto ad adeguamenti dell'articolo 224 capoverso 3 D-OAVS, ma sono state apportate precisazioni nel rapporto esplicativo. Si precisa quindi che la partecipazione massima del 50 per cento si applicherà a ogni organizzazione giuridicamente indipendente e a settori di prestazioni, ma non alle singole prestazioni. Inoltre, l'organizzazione Pro Senectute Svizzera, in qualità di più importante organizzazione di assistenza alle persone anziane attiva a livello nazionale, potrebbe quindi beneficiare della regolamentazione eccezionale prevista per quanto concerne i suoi compiti di coordinamento e sviluppo.

### **Contributo per l'assistenza**

L'avamprogetto prevede un aumento degli importi forfettari per il servizio notturno nell'ambito del contributo per l'assistenza, in modo da tener conto del contratto normale di lavoro modello (CNL modello) messo a punto per integrare le disposizioni dei CNL cantonali nel settore dell'assistenza domestica. Moltissime organizzazioni private d'aiuto ai disabili e altri partecipanti alla consultazione esigono che per ogni ora prestata attivamente di notte venga pagato un supplemento del 25 per cento. Tuttavia, poiché il supplemento per il servizio notturno è un importo forfettario, quindi indipendente dal numero di ore prestate attivamente, questa richiesta non può essere accolta.

zione degli assicurati nonché i ruoli e le competenze degli organi esecutivi per tutte le assicurazioni sociali. Inoltre, i provvedimenti d'accertamento, in particolare quelli inerenti alle perizie mediche, sono stati regolamentati in modo più chiaro uniforme:

- in caso di mancato accordo su un perito tra l'assicuratore e l'assicurato, l'assicuratore dovrà comunicare la sua decisione mediante una decisione incidentale (art. 44 cpv. 4 LPGGA). Tuttavia, prima di arrivare alla decisione si dovrà sempre cercare, nei limiti del possibile, di giungere a un accordo tra l'assicuratore e l'assicurato, in modo che la scelta del perito possa essere consensuale. La procedura di conciliazione da seguire in tal caso sarà disciplinata dettagliatamente a livello di ordinanza (cfr. art. 7j D-OPGA).
- Per quanto concerne l'attribuzione dei mandati peritali, il Consiglio federale potrà emanare disposizioni specifiche per i singoli rami assicurativi (art. 44 cpv. 7 LPGGA). Nell'AI si rileva una necessità d'intervento: nell'ottica della garanzia della qualità, in futuro oltre alle perizie pluridisciplinari anche quelle bidisciplinari dovranno essere attribuite con metodo aleatorio a centri peritali o coppie di periti abilitati (art. 72<sup>bis</sup> cpv. 1 D-OAI). Inoltre, nella legislazione federale vanno definiti requisiti per le qualifiche professionali di cui devono disporre i periti che intendono allestire perizie mediche su incarico di un'assicurazione sociale (art. 7l D-OPGA).
- In futuro, i colloqui tra il perito e l'assicurato saranno registrati su supporto audio e le registrazioni acquisite agli atti (nuovo art. 44 cpv. 6 LPGGA). Inoltre, gli uffici AI dovranno tenere un elenco accessibile al pubblico per rendere il più trasparente possibile l'attribuzione dei mandati peritali ai periti (art. 57 cpv. 1 lett. n LAI). Le due novità summenzionate saranno precisate a livello di ordinanza (art. 7k e 7l D-OPGA e art. 41b D-OAI).
- Per garantire la qualità del sistema peritale, è inoltre necessario istituire una commissione extraparlamentare indipendente (art. 44 cpv. 7 lett. c LPGGA). I suoi compiti e competenze saranno disciplinati a livello di ordinanza. Concretamente, è previsto che la commissione elabori prescrizioni e strumenti per la garanzia della qualità (p. es. abilitazione dei centri peritali, prescrizioni qualitative per l'allestimento delle perizie, strumenti standardizzati per la valutazione della qualità delle perizie, formazione, perfezionamento e aggiornamento dei periti), formuli raccomandazioni e ne sorvegli l'attuazione (art. 7p D-OPGA).

Diverse misure concretizzate a livello di legge e/o di ordinanza, quali l'istituzione di una commissione indipendente, la determinazione di criteri per l'abilitazione dei periti per le perizie mediche e l'attribuzione dei mandati per le perizie bidisciplinari con metodo aleatorio, danno seguito alle raccomandazioni formulate nel rapporto peritale sulle perizie mediche nell'AI pubblicato nell'autunno del 2020<sup>23</sup>. Lo studio, commissionato alla fine del 2019 dal DFI e redatto dall'istituto Interface Politikstudien Forschung Beratung in collaborazione con il Servizio di psichiatria forense dell'Università di Berna, ha valutato il sistema dell'attività peritale e l'assegnazione dei mandati.

### 3.8 Ordine di priorità in riferimento all'articolo 101<sup>bis</sup> LAVS

Per attuare l'articolo 101<sup>bis</sup> della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>24</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS), riveduto nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, occorre procedere ai seguenti adeguamenti dell'OAVS.

- *Importo massimo per il versamento degli aiuti finanziari*: il Consiglio federale fisserà ogni quattro anni l'importo massimo annuo per il versamento degli aiuti finanziari, tenendo conto del rincaro. Stabilirà inoltre un limite massimo per la partecipazione finanziaria del Fondo di compensazione dell'AVS (Fondo di compensazione AVS) alle prestazioni dell'aiuto privato agli invalidi (art. 224<sup>bis</sup> D-OAVS). L'importo proposto al Consiglio federale si baserà su una verifica degli aiuti finanziari versati e su una stima del bisogno futuro, tenendo conto

<sup>23</sup> Franziska Müller, Michael Liebrecht, Roman Schleifer, Christof Schwenkel, Andreas Balthasar, *Evaluation der medizinischen Begutachtung in der Invalidenversicherung: Bericht zuhanden des Generalsekretariats des Eidgenössischen Departements des Innern EDI (GS-EDI)*, 2020; disponibile (soltanto in tedesco) all'indirizzo <https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/63204.pdf>.

<sup>24</sup> RS 831.10

in particolare dell'evoluzione demografica. L'adeguamento non avverrà quindi automaticamente, bensì in funzione di un bisogno comprovato. L'UFAS predisporrà le basi decisionali. L'AVS potrà farsi carico delle spese per gli studi commissionati in questo contesto.

- **Ordine di priorità:** per il caso in cui la somma degli aiuti finanziari richiesti superi l'importo massimo, nell'OAVS verrà stabilito un ordine di priorità secondo l'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990<sup>25</sup> sui sussidi (LSu), sul quale si baserà la concessione dei sussidi di cui all'articolo 101<sup>bis</sup> LAVS.

Al contempo, la proposta modifica dell'OAVS permette di introdurre un limite massimo per la partecipazione della Confederazione, secondo i vigenti requisiti in materia di aiuti finanziari. Questo importo sarà pari al massimo al 50 per cento (in casi eccezionali, al massimo all'80 %) delle spese effettive sostenute dalle organizzazioni per le prestazioni sovvenzionate. Questa regola è già applicata nella prassi, in conformità con la LSu e le raccomandazioni del CDF<sup>26</sup>.

### 3.9 Altre misure della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI

#### Convenzioni di collaborazione

In virtù del nuovo articolo 68<sup>sexies</sup> LAI, in futuro il Consiglio federale potrà concludere convenzioni con le associazioni mantello del mondo del lavoro al fine di rafforzare l'integrazione, la reintegrazione e la permanenza dei disabili nel mercato del lavoro e partecipare al finanziamento dei provvedimenti in questione. Nell'OAI sono quindi previsti due nuovi articoli (art. 98<sup>ter</sup> e 98<sup>quater</sup> D-OAI) che delegano al DFI la competenza di concludere convenzioni di collaborazione e disciplinare il contenuto delle medesime nonché le condizioni di diritto per gli aiuti finanziari concessi dall'AI (con riferimento alla LSu).

#### Indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione

Al momento i beneficiari di rendita AI la cui rendita è stata ridotta o soppressa in seguito a una revisione (art. 17 LPGa o art. 8a LAI) hanno diritto al massimo a 90 indennità giornaliera dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 27 cpv. 4 della legge del 25 giugno 1982<sup>27</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione [LADI]). Nel quadro della riforma Ulteriore sviluppo dell'AI, con il nuovo articolo 68<sup>septies</sup> LAI nonché i articoli 27 capoverso 5 e 94a LADI è stato stabilito che questi assicurati disoccupati avranno diritto a 180 indennità giornaliera e l'AI potrà assumere le spese per le indennità giornaliera a partire dal 91° giorno. Ora si tratta di concretizzare a livello di ordinanza la procedura di conteggio tra l'AI e l'assicurazione contro la disoccupazione per le spese a partire dalla 91<sup>a</sup> indennità giornaliera, il che avviene con l'articolo 120a D-OADI.

#### Locali

In seguito alla modifica dell'articolo 68<sup>octies</sup> LAI, in futuro il Consiglio federale avrà anche la competenza di incaricare compensswiss di acquistare, costruire o vendere locali per gli organi esecutivi dell'AI. Di conseguenza, occorre modificare in tal senso anche l'articolo 56 OAI.

### 3.10 Misure non legate alla riforma Ulteriore sviluppo dell'AI

#### Spese di amministrazione

L'UFAS intende gestire le spese di amministrazione degli uffici AI mediante un budget globale e con un orizzonte temporale più ampio di un anno (preventivo). Anche il CDF, nel suo rapporto

<sup>25</sup> RS 616.1

<sup>26</sup> CDF, *Beiträge zur Förderung der Altershilfe – Bundesamt für Sozialversicherungen*, 2013; disponibile (in tedesco con riassunto in italiano) all'indirizzo [www.efk.admin.ch](http://www.efk.admin.ch) > Pubblicazioni > Assicurazioni sociali e previdenza per la vecchiaia.

<sup>27</sup> RS 837.0

Per poter svolgere i suoi svariati e impegnativi compiti, la commissione avrà bisogno anche del sostegno di esperti esterni per i lavori di ricerca scientifica o le valutazioni. I rapporti e le valutazioni di questi esperti costituiranno non di rado la base per le decisioni della commissione. La lettera b stabilisce pertanto che la commissione disciplinerà nel regolamento il coinvolgimento di esperti esterni per l'adempimento dei compiti menzionati.

Infine, la commissione dovrà definire nel regolamento in che forma e con quale frequenza intende dare conto sulle sue attività e sulle sue raccomandazioni (lett. c).

*Art. 7q cpv. 2*

In qualità di dipartimento responsabile, sarà il DFI ad approvare il regolamento.

*Art. 7q cpv. 3*

All'interno del DFI, l'UFAS è designato quale organo amministrativo che dirigerà la segreteria o l'organo specializzato della commissione. Le svariate e impegnative attività che la commissione dovrà assumere vanno oltre quelle di segreteria in senso stretto. Occorrerà svolgere un'ampia gamma di compiti negli ambiti della medicina assicurativa e del diritto nonché elaborare basi scientifiche per la garanzia della qualità delle perizie mediche.

*Art. 7q cpv. 4*

Nell'ambito dello svolgimento delle loro attività, i membri della commissione e i collaboratori dell'organo specializzato consulteranno perizie e altri documenti confidenziali, ragion per cui saranno tenuti all'obbligo del segreto.

***Disposizione transitoria***

In linea di massima si può presumere che oggi tutti i periti dispongano di un titolo di medico specialista, ma non tutti ancora di un diploma di perfezionamento in medicina assicurativa.

Per garantire che un numero sufficiente di periti possa rispondere alla forte domanda di perizie, è necessario prevedere un periodo transitorio entro il quale i medici specialisti potranno acquisire il certificato della SIM nelle discipline previste all'articolo 7m capoverso 2.

**4.4 Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

***Art. 51 cpv. 5***

Secondo il diritto vigente, le persone con un grado d'invalidità compreso tra il 40 e il 50 per cento hanno diritto a un quarto di rendita o a una mezza rendita. L'introduzione del sistema di rendite lineare comporterà una molteplicità di percentuali di rendita, dato che la percentuale di una rendita intera aumenterà in modo lineare con il grado d'invalidità. La modifica proposta nel presente capoverso non è materiale, ma serve a tener conto del fatto che la quota computabile del reddito annuo medio determinante si basa sul grado d'invalidità dell'Al.

***Art. 53 cpv. 1, secondo periodo***

Con l'introduzione del sistema di rendite lineare, a ogni grado d'invalidità corrisponderà una percentuale di una rendita intera. In base a questa regolamentazione, in futuro non si avranno più soltanto quattro frazioni di rendita (un quarto di rendita, mezza rendita, tre quarti di rendita e rendita intera), bensì un gran numero di percentuali di rendita. L'inserimento di ciascuna di esse in una tavola delle rendite comporterebbe un onere enorme e non sarebbe dunque realizzabile. Per questo motivo, la disposizione in esame viene modificata in modo che l'ufficio federale competente, ovvero l'UFAS, possa stabilire non solo tavole delle rendite ma anche prescrizioni per la determinazione dell'importo delle rendite. Queste prescrizioni potranno essere emanate ad esempio sotto forma di formule di calcolo.

## **Capo nono: Aiuti finanziari per la promozione dell'assistenza alle persone anziane**

Nel titolo del vigente capo nono, date le modifiche agli articoli ivi contenuti, il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari».

### **Art. 222**

*Art. 222, rubrica (concerne soltanto il testo tedesco) nonché cpv. 1 e 3*

In questo e negli articoli seguenti, il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari». Secondo la LSu, il termine «sussidi» include segnatamente gli aiuti finanziari e le indennità. La modifica della rubrica concerne soltanto il testo tedesco. I sussidi di cui all'articolo 101<sup>bis</sup> LAVS sono però versati esclusivamente sotto forma di aiuti finanziari, ragion per cui si procede a questo adeguamento terminologico. La nuova formulazione precisa che ad avere diritto agli aiuti finanziari sono le organizzazioni private di utilità pubblica.

*Art. 222 cpv. 3*

La partecipazione del Fondo di compensazione AVS ammonta a 20 milioni di franchi (nel 2020). Questi mezzi vengono accreditati al Fondo di compensazione AI per il finanziamento delle prestazioni a favore delle persone anziane che soffrono di infermità dovute a disabilità dopo aver raggiunto l'età di pensionamento. Nel primo periodo, l'espressione «in proporzione» viene stralciata, in quanto fa pensare che l'AVS partecipi in misura proporzionale agli aiuti finanziari versati dall'AI. Si indica però esplicitamente che la partecipazione dell'AVS si basa sulle prestazioni effettivamente fornite dalle organizzazioni di aiuto agli invalidi in favore di queste persone. A tali prestazioni si applicheranno le disposizioni dell'OAI concernenti i sussidi alle organizzazioni private d'aiuto agli invalidi (art. 108–110 D-OAI). Le disposizioni degli articoli 223–225 si applicheranno esclusivamente agli aiuti finanziari alle organizzazioni per l'assistenza alle persone anziane secondo il capoverso 1.

### **Art. 223**

L'attuale struttura di questo articolo non consente di risalire esattamente alle prestazioni di cui all'articolo 101<sup>bis</sup> LAVS. La nuova struttura prevede un'elencazione delle forme di versamento degli aiuti finanziati per i singoli compiti. I vari capoversi vengono riformulati e rimandano alle pertinenti disposizioni dell'articolo 101<sup>bis</sup> capoverso 1 LAVS, con riferimento alle prestazioni del singolo caso. La nuova struttura e la riformulazione non incidono in alcun modo sulla prassi vigente.

La rubrica «Criteri di sussidio» viene modificata in quanto non pertinente rispetto al contenuto dell'articolo, che definisce le modalità di versamento degli aiuti finanziari per le varie prestazioni (cfr. commento all'art. 222).

*Art. 223 cpv. 1*

Il contenuto del vigente capoverso 1 si riferisce all'ammontare degli aiuti finanziari, che è in realtà oggetto dell'articolo 224. La disposizione non viene però spostata all'articolo 224 capoverso 1, dato che i criteri ivi esposti comprendono già il grado di raggiungimento degli obiettivi. Il nuovo tenore del capoverso 1 corrisponde sostanzialmente al vigente capoverso 2.

Dall'entrata in vigore della NPC, il 1° gennaio 2008, l'aiuto prestato a domicilio da professionisti non è più finanziato dalla Confederazione, che versa aiuti finanziari soltanto se queste prestazioni sono fornite da volontari. Per evitare fraintendimenti con l'«aiuto a domicilio» prestato da professionisti, il nuovo tenore parla di «prestazioni fornite a domicilio o in relazione con il domicilio», le quali includono ad esempio l'accompagnamento di una persona per sbrigare faccende fuori casa. I servizi ambulatoriali non sono più menzionati, in quanto fanno riferimento a un settore di cure per il quale sono ormai responsabili i Cantoni. Ai fini dell'applicazione di questa disposizione, per la definizione e la remunerazione delle attività di volontariato ci si baserà sugli standard generalmente riconosciuti di Benevol Svizzera.

#### *Art. 223 cpv. 2*

Il vigente capoverso 2 è spostato al capoverso 1 (cfr. commento al cpv. 1). Il nuovo tenore del capoverso 2 corrisponde sostanzialmente al vigente capoverso 3. La riformulazione prevede la precisazione della forma di versamento degli aiuti finanziari, che non emerge dal tenore vigente.

Dato che i progetti rientrano tra i compiti di sviluppo di cui all'articolo 101<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera c LAVS, il vigente capoverso 4, che vi si riferisce, è aggiunto al capoverso 2 senza modifiche sostanziali. I progetti sono in quanto tali di durata limitata e vengono indennizzati in funzione delle spese effettive, in aggiunta agli importi forfettari per i compiti di sviluppo duraturi.

#### *Art. 223 cpv. 3*

Il contenuto del vigente capoverso 3 è spostato al capoverso 2 (cfr. commento al cpv. 2). Il presente capoverso corrisponde ora sostanzialmente al vigente capoverso 5, con la riformulazione del primo periodo. Il termine «sussidiati» utilizzato attualmente non è adeguato (cfr. commento all'art. 222); l'ammontare degli aiuti finanziari dipenderà dal numero di prestazioni fornite. Il termine «perfezionamento» è sostituito con «formazione continua», ovvero il termine utilizzato nell'articolo 101<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera d LAVS.

#### *Art. 223 cpv. 4*

Il contenuto del vigente capoverso 4 è sostanzialmente spostato al capoverso 2 (cfr. commento al cpv. 2). Il nuovo tenore del capoverso 4 corrisponde sostanzialmente al vigente capoverso 6, con un'integrazione.

In futuro, le basi di calcolo degli aiuti finanziari versati conformemente ai capoversi precedenti saranno infatti disciplinate nei contratti di prestazioni con le organizzazioni. Inoltre, il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento all'art. 222).

### **Art. 224**

Il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento all'art. 222).

#### *Art. 224 cpv. 1*

Nel primo periodo vengono aggiunti i criteri di conformità ai bisogni ed efficacia. Conformemente all'articolo 1 capoverso 1 lettera b LSu, l'efficacia e l'economicità costituiscono criteri di base. Inoltre, le organizzazioni cui vengono concessi aiuti finanziari dovranno adeguare la propria offerta all'evoluzione della popolazione anziana e ai suoi bisogni. La grande importanza attribuita ai compiti di sviluppo nell'ordine di priorità deriva dall'intenzione di promuovere l'innovazione e la dinamicità presso le organizzazioni (art. 224<sup>ter</sup> cpv. 1 lett. b D-OAVS).

Nella versione francese, il secondo periodo viene riformulato in modo da far corrispondere la terminologia a quella della versione tedesca, sostituendo i termini «volume de travail» e «champ d'activité» rispettivamente con «volume» e «portée des activités». Anche la versione italiana è leggermente modificata in tal senso sostituendo «del volume e della portata del campo d'attività» con «del volume e della portata delle attività». Se alcune organizzazioni (p. es. Pro Senectute) dispongono effettivamente di una vasta offerta di prestazioni per un'ampia fascia della popolazione, altre (p. es. Parkinson Svizzera) sono più specializzate e si rivolgono a una cerchia di destinatari più ristretta. L'ammontare degli aiuti finanziari tiene conto di questi aspetti.

Il secondo periodo viene inoltre completato in modo da menzionare anche la presa in considerazione dei contributi finanziari di terzi. L'ammontare degli aiuti finanziari tiene conto di questi aspetti. Il secondo periodo viene inoltre completato in modo da menzionare anche la presa in considerazione dei contributi finanziari di terzi. Questa aggiunta va al contempo a sostituire il terzo periodo, che viene stralciato in quanto troppo restrittivo.

Inoltre, il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento all'art. 222).

#### *Art. 224 cpv. 2*

Questo capoverso viene abrogato, in quanto si riferisce materialmente all'articolo 223 (versamento degli aiuti finanziari), che copre i corsi, al capoverso 2 vigente (in futuro cpv. 1; cfr. relativo commento), e le formazioni continue, al capoverso 5 vigente (in futuro cpv. 3; cfr. relativo commento).

Al suo posto è introdotta una nuova disposizione che concretizza a livello di ordinanza una prassi già prevista nei contratti in essere. Prevista nelle pertinenti direttive dell'UFAS dal 2017, è applicata, conformemente a esse, a ogni organizzazione giuridicamente indipendente e per ogni categoria di prestazioni, ovvero «compiti permanenti di coordinamento e sviluppo», «prestazioni quantificabili» e «progetti». La limitazione della partecipazione finanziaria della Confederazione ai costi effettivamente sostenuti è conforme alla LSu. La quota massima del 50 per cento mette in evidenza il ruolo sussidiario della Confederazione nell'assistenza alle persone anziane. Se la Confederazione ha un interesse particolare allo svolgimento di un compito che non può assumere direttamente, è possibile derogare a questa limitazione del 50 per cento, se, in considerazione della sua struttura e dei suoi obiettivi, l'organizzazione sostenuta ha possibilità di finanziamento limitate. Attualmente una tale eccezione vale per il Consiglio svizzero degli anziani (CSA). Fondato nell'ambito dell'attuazione della dichiarazione politica e del piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento del 2002<sup>119</sup>, questo organo rappresenta gli interessi delle persone anziane in Svizzera e assume compiti relativi allo sviluppo e al coordinamento di organizzazioni che perseguono lo stesso scopo. Il CSA conta quasi esclusivamente sul volontariato e, fatta eccezione per i contributi dei membri, le sue possibilità di finanziamento (p. es. ricavi da prestazioni e liberalità) sono molto modeste. Un altro caso eccezionale è quello della fondazione Pro Senectute Svizzera, che beneficia di aiuti finanziari per i suoi compiti permanenti di coordinamento e sviluppo. In qualità di più importante organizzazione per l'assistenza alle persone anziane, Pro Senectute Svizzera ha una funzione di coordinamento centrale a livello nazionale, che assume sia verso l'interno che verso l'esterno. Inoltre, sorveglia che gli aiuti finanziari annui (circa 45 mio. fr.) siano utilizzati conformemente allo scopo da parte delle organizzazioni Pro Senectute cantonali. Costituita quale fondazione, Pro Senectute Svizzera dispone di possibilità di finanziamento limitate per svolgere questi compiti.

#### **Art. 224<sup>bis</sup>**

L'articolo 101<sup>bis</sup> capoverso 2 LAVS incarica il Consiglio federale di fissare i limiti massimi degli aiuti finanziari. Nel suo tenore vigente, l'OAVS non contiene alcuna disposizione al riguardo. Questo nuovo articolo definisce la frequenza dell'adeguamento dell'importo massimo e le basi determinanti per la sua fissazione.

#### *Art. 224<sup>bis</sup> cpv. 1*

Il Consiglio federale fisserà ogni quattro anni, mediante decisione, l'importo massimo annuo per il versamento degli aiuti finanziari alle organizzazioni per l'assistenza alle persone anziane. A tal fine potrà prevedere anche un adeguamento graduale nel corso dei quattro anni, che sia coordinato ad esempio con la durata dei relativi contratti in corso o da concludere. I probabili cambiamenti nel settore dell'assistenza alle persone anziane giustificano una rivalutazione della situazione e una decisione politica a intervalli regolari. Secondo lo scenario di riferimento dell'UST sull'evoluzione della popolazione<sup>120</sup>, tra il 2020 e il 2035 il numero di ultrasessantacinquenni salirà di oltre il 40 per cento, superando i 2,3 milioni di persone. Di conseguenza si può prevedere una maggiore domanda di prestazioni, soprattutto in età avanzata, e un maggiore bisogno di coordinamento. L'adeguamento periodico dell'importo massimo non segue tuttavia automaticamente il ritmo dell'evoluzione demografica, bensì tiene conto dei bisogni emersi nelle organizzazioni, che dipendono anche da altri fattori (p. es. l'evoluzione dei modi

<sup>119</sup> Nazioni Unite, «Dichiarazione politica e Piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento», Seconda assemblea nazionale sull'invecchiamento, 2002; disponibile (in francese) all'indirizzo <https://social.un.org/ageing-working-group/documents/mipaa-fr.pdf>.

<sup>120</sup> UST, *Scenari dell'evoluzione della popolazione per la Svizzera e per i Cantoni 2020–2050*, 2020; disponibile all'indirizzo [www.bfs.admin.ch](http://www.bfs.admin.ch) > Trovare statistiche > Popolazione > Evoluzione futura.

di vita, l'evoluzione tecnologica, lo stato di salute della popolazione anziana, altre fonti di finanziamento).

L'importo massimo iniziale corrisponde all'attuale importo di 72 milioni di franchi (nel 2020), più un milione di franchi quale riserva fino alla fissazione dell'importo successivo. Questo importo di riserva serve a consentire il trattamento di eventuali ulteriori richieste presentate da organizzazioni che finora non hanno beneficiato di aiuti finanziari in seguito all'emergere di nuove problematiche.

Inoltre, il Consiglio federale fisserà ogni quattro anni l'importo massimo del Fondo di compensazione AVS per i sussidi alle organizzazioni private di aiuto agli invalidi di cui all'articolo 222 capoverso 3. L'importo massimo iniziale corrisponderà all'attuale importo di 20 milioni di franchi (nel 2020). Gli sviluppi in questo settore non giustificano invece un'ulteriore riserva.

Se non è previsto un adeguamento al rincaro integrale e automatico, nella fissazione dell'importo massimo si terrà però conto dell'evoluzione dei prezzi al consumo.

#### **Art. 224<sup>bis</sup> cpv. 2**

L'adeguamento regolare dell'importo massimo dovrà basarsi su solide basi decisionali. Da un lato, i mezzi stanziati vanno utilizzati per il versamento degli aiuti finanziari dimostratisi più appropriati ed efficaci e, dall'altro, è opportuno riconoscere eventuali lacune e anticipare il bisogno futuro.

Per valutare la situazione e determinare il bisogno futuro nel settore dell'assistenza alle persone anziane, l'UFAS potrà consultare la Commissione AVS/AI. L'Ufficio intratterrà inoltre un dialogo regolare con i Cantoni, dato che la Confederazione svolge un ruolo sussidiario in questo settore.

#### **Art. 224<sup>bis</sup> cpv. 3**

Per elaborare le basi decisionali di cui al capoverso 2, l'UFAS potrà conferire mandati esterni per lo svolgimento degli studi necessari, entro i limiti prestabiliti, a carico dell'assicurazione.

#### **Art. 224<sup>ter</sup>**

Questo nuovo articolo tiene conto del requisito posto nell'articolo 13 capoverso 2 LSu, secondo cui, se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, va istituito un ordine di priorità. La base dell'ordine di priorità dovrà essere sancita nell'ordinanza. I mezzi disponibili andranno impiegati in primo luogo per i compiti prioritari. Le priorità non vanno però intese nel senso che i compiti meno prioritari vanno esclusi dall'attribuzione dei mezzi, ma semplicemente nel senso che essi vanno ponderati in misura inferiore.

#### **Art. 224<sup>ter</sup> cpv. 1**

I compiti elencati in questa disposizione corrispondono a quelli ammessi secondo l'articolo 101<sup>bis</sup> capoverso 1 LAVS. L'ordine in cui sono menzionati riflette le priorità nel sostegno al coordinamento dell'assistenza alle persone anziane a livello nazionale, nei lavori di sviluppo e nella formazione continua per il personale ausiliario. Il rilievo dato a questi tre settori corrisponde alla ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: si tratta esattamente degli ambiti di attività delle organizzazioni sussidiate che, per il loro finanziamento da parte degli enti pubblici, dipendono dalla Confederazione, vale a dire dagli aiuti finanziari dell'AVS, i quali coprono fino al 50 per cento dei costi (art. 224 cpv. 3). Circa un quarto degli aiuti finanziari sarà versato per prestazioni in questi tre settori. In particolare con il sostegno dei lavori di sviluppo si intende garantire che l'assistenza alle persone anziane sia destinata agli sviluppi in questa fascia di popolazione e nella società nel suo complesso e che le organizzazioni possano adeguare i propri metodi di lavoro e prestazioni per reagire efficacemente ai nuovi bisogni. I rimanenti compiti previsti nell'ordine di priorità prevedono invece contributi da parte di altre istituzioni pubbliche, in particolare da parte dei Cantoni. L'impegno della Confederazione con gli aiuti finanziari di cui all'articolo 101<sup>bis</sup> LAVS è inoltre importante per garantire a livello nazionale prestazioni quali la consulenza sociale o condizioni uniformi per il coinvolgimento dei volontari. Circa tre quarti degli aiuti finanziari saranno destinati a questi compiti.

Mediante contratti con le organizzazioni, inoltre, la Confederazione garantirà che le prestazioni dirette da essa finanziate vadano a beneficio in particolare delle persone anziane vulnerabili. Nell'ottica del sostegno alle organizzazioni per l'assistenza alle persone anziane, la vulnerabilità va intesa quale cumulo di almeno due delle quattro dimensioni seguenti: capitale economico (risorse materiali), capitale sociale (relazioni), capitale culturale (conoscenze, esperienza) e capitale fisico (salute fisica e psichica)<sup>121</sup>. In presenza di mezzi limitati, i compiti prioritari andranno ridotti in misura inferiore a quelli meno prioritari. Le priorità non vanno però intese nel senso che si deve rinunciare completamente ai compiti meno prioritari prima di poter ridurre gli altri.

*Art. 224<sup>ter</sup> cpv. 2*

L'UFAS è incaricato di disciplinare l'attuazione dell'ordine di priorità in apposite direttive.

#### **Art. 225**

*Art. 225 cpv. 1 e 3–5*

Il termine «sussidi» è sostituito con «aiuti finanziari» (cfr. commento all'art. 222).

*Art. 225 cpv. 3*

Il vigente capoverso 3 contiene precisazioni relative ai termini applicabili, che non devono essere disciplinati a livello di ordinanza, bensì a livello di direttive dell'UFAS.

### **4.5 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

#### **Art. 4**

La ripresa del sistema di rendite lineare nel settore della previdenza professionale obbligatoria rende necessario un adeguamento dell'articolo 4 OPP 2. Secondo questo articolo, in caso di invalidità parziale, per l'assicurazione del salario ancora percepito occorre ridurre gli importi limite (soglia d'entrata, deduzione di coordinamento e importo limite superiore). Se attualmente è applicata una riduzione degli importi limite in funzione delle frazioni di rendita (ovvero di un quarto per un quarto di rendita, di metà per una mezza rendita e di tre quarti per tre quarti di rendita), in futuro l'introduzione del sistema di rendite lineare nella previdenza professionale obbligatoria comporterà una riduzione in percentuale. La riduzione degli importi limite continuerà così a corrispondere al diritto alla rendita nel caso specifico. Dato che in futuro questo sarà espresso in percentuale di una rendita intera, anche la riduzione degli importi limite corrisponderà a una percentuale esatta. Di conseguenza, per le persone parzialmente invalide che continuano a esercitare un'attività lucrativa nella misura della loro capacità al lavoro residua verranno meno gli spiacevoli effetti della graduazione in frazioni di rendita anche per quanto riguarda l'assicurazione nella previdenza professionale obbligatoria del salario ancora percepito. Gli istituti di previdenza avranno la facoltà di riprendere questo sistema anche nel regime sovraobbligatorio, il che, viste le prescrizioni uniformi, faciliterebbe nel complesso il calcolo delle rendite.

#### **Esempio**

Per le persone con un grado d'invalidità compreso tra il 50 e il 69 per cento, in futuro la rendita corrisponderà a una quota percentuale della rendita intera corrispondente al grado d'invalidità (cfr. nuovo art. 24a cpv. 2 LPP). Con un grado d'invalidità del 55 per cento, ad esempio, si avrà dunque diritto a una rendita pari al 55 per cento di una rendita intera. Se una persona parzialmente invalida continuerà a sfruttare la propria capacità al lavoro residua, in caso di attività lucrativa dipendente sarà assicurata nella previdenza professionale obbligatoria già con un reddito annuo di 9600 franchi (in base alle regole di arrotondamento matematico, l'istituto di previdenza può arrotondare l'importo effettivamente determinato di 9599.85 fr.), in

<sup>121</sup> Nadja Gasser, Carlo Knöpfel, Kurt Seifert, *Erst agil, dann fragil. Übergang vom «dritten» zum «vierten» Lebensalter bei vulnerablen Menschen*, Zurigo 2015.